
Dalla "causa ingiusta" alla funzione costituzionale dell'avvocato e del giurista: considerazioni sull'evoluzione delle *cautelae* del professionista del Foro a partire dal Medioevo fino ad oggi.

Articolo di **Francesco MAMBRINI**

"Chi conosce ed usa il diritto fa paura a chi ne è digiuno: le sue armi sono pericolose perché sono frutto dell'ingegno, perché ricorrono alla parola piuttosto che al ferro, perché volte a risolvere le questioni con una sentenza del giudice che cala come pietra tombale sui litiganti"¹.

- Guido Alpa -

Presidente del Consiglio Nazionale Forense

SOMMARIO: **1.** Introduzione; **2.** La critica alla figura del giurista nella tradizione religiosa, letteraria e filosofica: *excursus* dal mondo antico alla fine dell'età media; **3.** Tra moralismo e individualismo: giuristi e filosofia; **4.** Il rinascimento giuridico medievale e l'edificazione del *Corpus iuris civilis* giustiniano: verso una ricomposizione e una evoluzione della figura del giurista; **5.** Il circuito giuridico extra-bolognese; **6.** La "proceduralizzazione" del precetto etico: dalla causa ingiusta alle *cautelae* nella elaborazione dottrinale; **7.** Verso la "statalizzazione" e positivizzazione dei principi elaborati dalla giuridica medievale: deontologia e costituzioni; **8.** Conclusioni.

¹ G. ALPA, *Etica e Responsabilità: Principi fondamentali e società civile in Italia* (Relazione a convegno – Roma, 8 giugno 2010), in www.consiglionazionaleforense.it;

1. Introduzione

Forse non è necessario vivere la stessa per capirlo: tuttavia l'esperienza del giurista "pratico" è di per sé un'esperienza complessa. Lo è rispetto a molte altre perché, in quanto attività prettamente intellettuale e di alta responsabilità, comporta quasi quotidianamente un percorso che necessariamente si incontra e scontra con la morale e l'etica dell'agire. Il riferimento, dal punto di vista astratto e concettuale, è compiuto pensando al fisiologico e condizionante rapporto con il potere latamente inteso, sia subito sia esercitato, alla dialettica tra l'etica e la morale individuale, l'etica e la morale professionale (se esiste come esperienza distinta²) e l'etica e la morale sociale.

La questione è in particolare legata alla funzione che il giurista svolge nonché alle conseguenze che il suo operato possono comportare.

Esistono allora dei principi cui, nello specifico, il buon giurista è tenuto ad attenersi nell'esercizio delle sue funzioni? Che natura e che significato hanno gli stessi e come possono essere ricavati interpretativamente? Sono gli stessi dotati di un qualche meccanismo per imporre la loro di capacità coercitiva sul singolo operatore?

Attraverso simili interrogativi è quasi immediato che vengano come prima cosa evocati alla mente concetti di per sé molto astratti e generici come "professionalità" o "responsabilità".

Non si tratta, tuttavia, nonostante ciò, di riferimenti assolutamente estranei al sentire comune, anche a livello ordinamentale. Basti pensare che, fino a pochissimo tempo fa, la stessa legge che regolava la professione forense faceva riferimento al concetto di "*condotta specchiatissima e illibata*"³. Ma qual è allora il significato più pratico e reale da attribuire a queste parole e questi concetti?

In realtà questa riflessione si riconnette direttamente, costituendone assieme il

2 Alcuni a riguardo parlano di "divisione morale del lavoro", teorizzando una netta separazione tra l'etica comune e quella del proprio ruolo professionale, tanto che comportamenti inaccettabili dal primo punto di vista siano giustificabili sotto il secondo. Cfr. sull'argomento S. PELLEGRINI, *Per un'Etica del giurista*, in www2.circonfid.unibo.it, pag. 5.

3 Oggi la nuova legge professionale fa riferimento al concetto di "*condotta irreprensibile*", dizione che tuttavia è già stata ritenuta tale da "*non modifica[re] il contenuto sostanziale del requisito, dovendosi la irreprensibilità della condotta valutare alla stregua del codice deontologico forense*" (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 maggio 2013, n°75).

seme ed il frutto, ad un interrogativo e ad un percorso molto antico, che tocca lo sviluppo e le diverse sfaccettature nel tempo assunte dalla figura del giurista.

Uno spazio di riflessione sui principi cardine che regolano la professione del giurista, infatti, vive ed ha sempre vissuto, almeno nella coscienza di ciascun giurista, attraverso dei precetti insiti e caratterizzanti quella sola esperienza professionale. La questione è quale valore questi abbiano oggi ed abbiano avuto in passato e a quale "scienza" siano e siano stati riconducibili.

A lungo, infatti, si è tentato anche di argomentare il fatto di ricondurre simili elaborazioni relative al "codice" del giurista all'ambito del diritto, della morale e dell'etica, della filosofia, addirittura dell'estetica in alcuni casi⁴.

La complessità di ricondurre ad una certa unità e sistematicità la problematica è fondamentalmente ricollegata ad un particolare percorso storico della stessa, acuita dal fatto che proprio il giurista si trova quasi ogni giorno a dover risolvere, da sé, la dimensione squisitamente morale ed etica delle sue scelte e del suo operato professionale.

La valutazione sulla "giustizia" dell'azione può dunque anche partire da una valutazione interna del professionista e, tuttavia, si giunge sempre a risultati esteriori tangibili, con riflessi sulla vita delle persone sul suo cammino. Dunque è un problema che coinvolge con i suoi riflessi tutta la società e l'ordinamento stesso, giacché è sullo stesso che il giurista si trova ad agire con la sua attività. Non è un caso perciò che anche oggi, dopo secoli di riflessioni e sviluppi, le norme che siamo giunti a definire "deontologiche" ancora non risolvano puntualmente la problematica discussa, come dimostra la loro necessaria vaghezza, che le rende elastiche ma al contempo non sufficienti.

Si è di fronte quindi ad una questione di ampia complessità, degna di un'indagine che tenti di comprendere il cuore e le radici della problematica.

Perché è sempre dietro l'angolo per il giurista il rischio di perdere la sfida contro il "potere" e di non riuscire di conseguenza a mantenere un doveroso

⁴ Basti pensare che ancora a ridosso della metà del '800 si parlava molto seriamente di "galateo" degli avvocati, come titola anche un'opera composta nel 1843 dall'avvocato napoletano Vincenzo Moreno. Nell'opera vengono fornite istruzioni che riguardavano l'immagine dell'avvocato a tutto tondo, arrivando a discutere del modo di vestire, di porsi e di stare in società. L'estetica, insomma, quale elemento che contribuisce a comporre l'immagine che l'avvocato deve dare nel condurre una vita proba, riservata, non eclatante, ordinata e sana.

ruolo di equilibrio tra interessi della società alla giustizia e quelli del cliente ad una giustizia "favorevole"⁵.

2. La critica alla figura del giurista nella tradizione religiosa, letteraria e filosofica: *excursus* dal mondo antico alla fine dell'età media.

Può forse ritenersi che, nell'epoca contemporanea, la questione relativa alla semplice e sola moralità del giurista e dell'avvocato abbia perduto una spiccata rilevanza e interesse nel sentire diffuso e sociale. Ciò è sicuramente dovuto a molteplici fattori.

Da una parte ha giocato un ruolo l'evoluzione, che si avrà il modo di approfondire più avanti, del ruolo svolto dallo Stato a tutela e garanzia del rispetto delle norme deontologiche e di responsabilità professionale. Spostandosi quindi tendenzialmente dalla morale al diritto l'assetto di interesse, certamente l'approfondimento degli aspetti relativi alla prima cede parzialmente il passo.

Probabilmente in tal senso ha influito anche l'affermarsi di un certo pensiero utilitarista, il quale ha in parte alterato il rapporto tra raggiungimento di un legittimo profitto da parte del singolo e moralità del relativo comportamento.

Infine, un'importante ruolo lo ha svolto anche l'istruzione di massa, grazie alla quale si è certamente livellata la differenza tra cittadino medio e giurista.

Tutti quanti i suddetti elementi hanno certamente contribuito assieme a far vedere, in linea di massima, agli occhi dei più con minor sospetto il giurisperito, relegando il discorso sulla "semplice" moralità dell'azione dello stesso alla sola speculazione più specialistica.

I "difetti" e le problematiche del comportamento del giurisperito sono dunque

⁵ La questione, sotto tali termini, si riconnette strettamente alla virtù/dovere professionale dell'indipendenza, che comporta la possibilità di fornire una consulenza che possa non accondiscendere ai desideri del cliente, anche quando ciò vada contro il proprio tornaconto. Cfr. S. PELLEGRINI, *Per un'Etica del giurista*, op.cit., pagg. 9-10.

Si veda anche, in maniera emblematica a riguardo, il nuovo secondo canone dell'art. 7 del Codice deontologico forense, aggiunto nel 2006 (che disciplina il "dovere di fedeltà" dell'avvocato) che così recita: "*L'avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere*". Si tratta di una norma che impone all'avvocato, nell'esercizio della sua professione, il rispetto del c.d. principio della doppia fedeltà al cliente e all'ordinamento costituzionale, in quanto principio che impronta la posizione sociale dell'avvocato.

state derubricate spesso a meri modelli su cui ironizzare e null'altro.

Questo tuttavia non avveniva in passato, quando certamente i tre presupposti elencati mancavano.

Nell'epoca pre-moderna, infatti, il giurista e, in particolare, l'avvocato è stato molto spesso oggetto di aspre critiche e discussioni di stampo moraleggiante, in relazione al ruolo da lui svolto. Questo è da ricondursi al fatto che, nell'ambito dell'esercizio della funzione di giustizia, egli è il soggetto naturalmente più vicino alla parte e dunque meno "equo" nel giudizio relativo alla controversia del caso.

Tale interpretazione negativa però ha visto dall'altra parte contrapposta una differente lettura, che in alcuni casi non ha mancato di essere sottolineata e considerata. L'avvocato, infatti, è anche il difensore e portavoce delle ragioni di chi è ingiustamente danneggiato o accusato e, quindi, può essere assolto⁶.

Da una parte, nel processo a Cristo, ad esempio, uno per antonomasia tra i più noti e drammatici della storia, non ci sono avvocati.

D'altronde, a Cristo stesso sono però attribuite le parole "*Guai anche a voi, dottori della legge! Perché imponete agli uomini dei pesi insopportabili, mentre voi non li toccate neppure con un dito*" (Luca, 11,42) e "*Guai a voi, dottori della legge! Perché avete perso le chiavi della scienza, ma non siete entrati voi, e lo avete impedito a quelli che volevano entrare*" (Luca, 11,52).

Ma è d'altra parte proprio nella teologia cattolica che, anche di fronte al crimine più terribile, in linea teorica è possibile rinvenire una causa di giustificazione, di non imputabilità o un'attenuante⁷. Maria stessa, madre di Cristo, non a caso, svolge il ruolo di mediatrice tra Dio e uomo.

Risalendo nella tradizione biblica ebraica, invece, vi sono episodi in cui la verità e la giustizia si avverano solo grazie all'intervento di qualcuno a difesa dell'accusato. Daniele riesce a dimostrare che i due giudici testimoni di accusa contro Susanna, condannata a morte per lapidazione, si contraddicono, salvandole così la vita (*Daniele*, 13,8 e ss.). Daniele, dunque, diviene così

6 Cfr. M. LA TORRE, *Il giudice, l'avvocato e il concetto di diritto*, 2002, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino Editore, pag. 57.

7 Va rilevato, come meglio si vedrà in seguito, che proprio l'elaborazione della teologia cattolica ebbe, specie nel medioevo, un ruolo fondamentale nell'elaborazione delle regole relative all'*officium advocati*. A riguardo si può vedere BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna (parte prima)*, 2012, Milano, Giuffrè Editore, pagg. 191 e ss

esempio dell'utilizzo dello strumento logico-giuridico nell'ambito di un processo.

Nel mondo classico, a partire dal mondo greco, si comincia presto a comprendere che la figura del difensore è presupposto per la rinuncia alle antiche leggi della vendetta a favore della sfera pubblica e pacificata del processo⁸. Addirittura, nel mondo romano il giurista ha le sue radici nella sacralità sacerdotale.

L'atteggiamento cambia ancora, almeno nel sentire comune, a partire dal Medioevo: cresce l'insofferenza verso i giuristi. Per Dante, ad esempio, le argomentazioni giuridiche possono fin troppo facilmente arrivare all'illogicità e irrazionalità⁹.

Tommaso Moro addirittura, nell'isola di Utopia, non ammette avvocati, potendosi ciascuno difendere da sé davanti ai giudici, in quanto è inconcepibile che il cittadino sia inesperto ed incapace a disquisire sulle leggi che è chiamato a rispettare¹⁰.

Emerge qui anche una critica molto importante che è quella, posta attraverso un paradosso logico, secondo la quale è assurdo postulare uno scollamento tra morale dell'agire comune e morale dell'agire legale. La conseguenza sarebbe proprio ammettere due morali diverse per giudicare un'azione, una secondo il sentire comune e una secondo in diritto, in maniera tale che queste possano anche contrastare tra loro in alcuni casi.

Differentemente non sarebbe ammissibile che, un uomo "giusto" abbia bisogno di un difensore per giustificare davanti alla realtà del diritto il suo "buon agire".

3. Tra moralismo e individualismo: giuristi e filosofia.

Ma forse la scienza che ha sempre manifestato le maggiori critiche nei confronti della figura del difensore e oratore è stata la filosofia, a partire dalle lontane origini greche.

8 Nel terzo episodio delle *Eumenidi* di Eschilo, dinnanzi all'Aeropago presieduto da Atena, Apollo difende Oreste, accusato di aver ucciso la madre Clitemnestra. Si veda M. LA TORRE, *Il giudice, l'avvocato e il concetto di diritto*, op.cit., pag. 58.

9 "Vedano ora i giuristi presuntuosi quanto essi siano distanti da quella specola della ragione, da cui la mente umana contempla questi principi, e tacciano, accontentandosi di dare consigli e giudizi conformi al senso della legge", Dante Alighieri, *De Monarchia*, II,x - traduzione di Pio Gaja da <http://www.classicalitaliani.it/>.

10 T. MORO, *l'Utopia, o la migliore forma di repubblica*, trad. T. Fiore, 1993, Roma-Bari, Laterza Editore, pag. 102.

Si tratta di un travaglio collegato alla sfida che la filosofia ha dovuto sostenere per emanciparsi da sofistica, oratoria e retorica, le quali sono invece uno strumento caratteristico dell'oratore e di quella particolare figura di giurista, che è l'avvocato, in quanto tecniche persuasive del discorso¹¹.

Alla persuasione, Platone, ad esempio, contrappone il convincimento basato sull'orientamento del soggetto alla conoscenza e alla verità. Il discorso meramente persuasivo dunque risulta una deviazione da giustizia e conoscenza, simile più all'arte degli incantesimi per ammaliare le fiere¹².

In altre opere Platone paragona la retorica ad una lusinga, ad un "truccare" che corrompe¹³ e, addirittura, contrapporrà, con un atteggiamento che oggi può apparire di ridicola e quasi imbarazzante superbia, al pratico di leggi e processi il filosofo, il quale non conosce la strada del tribunale¹⁴. Sicuramente ogni giudizio, per essere compreso, va contestualizzato alla situazione e al momento in cui è stato pensato e scritto. Non manca di acume però Piero Calamandrei nell'affermare che *"nella Repubblica di Platone medici e giudici sono accomunati in una stessa diffidenza, come sintomi rilevatori delle malattie, fisiche e morali, di cui soffrono i cittadini"*¹⁵.

Il rapporto tra filosofo e oratore/giurista si rovescia invece, rispetto alla cultura greca, nella cultura di Roma classica, grazie al prestigio nella stessa goduto dalle "arti liberali" e, tra queste, della suprema posizione dell'oratoria. Il punto di vista del filosofo diviene quello del "nessun luogo" mentre il giurista muove *hic et nunc* nell'ordine politico vigente¹⁶.

In realtà, la ragione di un possibile contrasto tra la funzione del difensore ed alcuni sistemi filosofici non è totalmente priva di motivazioni, a prescindere dalle modalità con cui espressa. Il difensore/oratore rappresenta la figura del soggetto che, attraverso l'arte dell'oratoria, della dialettica e della logica, utilizzando gli strumenti giuridici che il sistema offre, agisce per veder

11 M. LA TORRE, *Il giudice, l'avvocato e il concetto di diritto*, op.cit., pagg. 89-90.

12 Si veda il discorso di Platone "Eutidemo" a riguardo.

13 Si veda il discorso di Platone "Gorgia" a riguardo.

14 Si veda il discorso di Platone "Teeto" a riguardo. La motivazione di tale giudizio è ricollegata al fatto che i pratici del diritto sono schiavi in quanto l'attività che svolgono è necessaria per mantenerli, in contrapposizione a chi si dedica per solo piacere intellettuale alla verità, in maniera gratuita.

15 P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, III ed., 1954, Firenze, Le Monnier, pag. 339.

16 M. LA TORRE, *Il giudice, l'avvocato e il concetto di diritto*, op.cit., pag. 93.

affermata una tesi. La tesi, d'altra parte, è "viziata" dal fatto di essere priva del requisito di terzietà, poiché confezionata sulle ragioni di una parte in causa che persegue un proprio interesse.

Anche il pensiero medievale si scontra con questo assioma. È, infatti, caratteristico anche della filosofia medievale pensare, con un'impronta che oggi definiremmo spiccatamente naturalistica, che le *lex* non è qualcosa di collegato alla volontà di nessuno. Essa è piuttosto qualcosa connessa alla realtà obiettiva, una regola precettiva che trova nella natura, ordinata da Dio, la sua fonte e legittimazione¹⁷.

Un difensore, quindi, che svolga il suo ruolo istituzionale con il solo scopo di veder affermate le ragioni del suo cliente, senza essere sottoposto ad alcun vincolo di alcuna natura, se non la stretta e formale legalità, tipicamente positivista piuttosto che ontologica, può porsi in contrasto con principi fondanti la morale e l'etica comune.

D'altra parte, in una concezione che si basa su norme giuridiche le quali si caratterizzano, tra le altre cose, per il requisito dell'imperatività, la teorizzazione di regole che trovino fondamento in principi astratti quali la diligenza, la rettitudine, la correttezza, la dignità, il decoro, la fedeltà e il rispetto, risulta tutt'altro che facile.

Si tratta infatti di regole prettamente connesse al comportamento, collegate al *modus* di esercitare la funzione propria del giurista, aventi un collegamento più stretto con morale, filosofia ed etica piuttosto che col mondo del diritto.

Questo è il punto che viene discusso e posto in evidenza dalle critiche analizzate: che i giuristi siano tenuti in qualche modo ad attenersi,

17 P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, 2006, Roma-Bari, Laterza, pagg. 142 e ss.

In tal senso ha un significato anche la predilezione degli ordinamenti medievali per il processo inquisitorio a discapito di quello accusatorio e della svalutazione della figura dell'avvocato a "collaboratore", con dileggiamento delle strategie di difesa sue proprie. Si ripone piuttosto fiducia nell'autorità morale dell'inquisitore che è giudice e accusatore giusto. Il processo inquisitorio, d'altronde, non nasce con lo scopo d'accertamento della verità ma per la purgazione morale dell'imputato. Si tratta del salvare l'anima dell'imputato attraverso un procedimento che porti lo stesso a riconoscere l'errore. La condanna, dunque, è funzionalizzata ad "esorcizzare" il peccato, in un'ottica che conduce/induca al perdono dell'imputato. Cfr a riguardo. M. LA TORRE, *Il giudice, l'avvocato e il concetto di diritto*, op.cit., pagg. 75 e ss.

Molto moderna invece la visione di Tommaso D'Aquino che nella *Summa theologiae*, trattando *de iustitia iudici in iudicando* (II-II, q.67) prende chiaramente posizione a favore del sistema accusatorio affermando che "*homo non potest esse simul accusator, iudex et testis*".

nell'esercizio del loro ruolo, anche a particolari principi di natura più etica che rigorosamente giuridica.

È una discussione che principia in tempi assolutamente risalenti, come si è potuto già capire. Eppure è in un momento storico preciso che quella speculazione in ordine al valore e alla forza dei principi non strettamente giuridici cui il giurista è tenuto a conformarsi inizia il suo percorso verso una ricomposizione che noi stessi ancora oggi seguiamo.

4. Il rinascimento giuridico medievale e l'edificazione del *Corpus iuris civilis* giustiniano: verso una ricomposizione e una evoluzione della figura del giurista.

Si è appena introdotto il ragionamento in base al quale la particolare speculazione sulla figura del giurista, finora discussa, inizia il suo originalissimo e rivoluzionario percorso che la condurrà ad una svolta e ad una sintesi che giunge fino a noi. Quello che si è anticipato è che la stessa è avvenuta in un momento storico abbastanza preciso, comunque in una fascia temporale chiaramente individuabile.

Alcuni parlano di un simile periodo come rinascimento giuridico medievale¹⁸.

È un'idea d'altronde condivisa che il diritto e l'ordine giuridico abbiano avuto un ruolo fondamentale nell'organizzazione della società medievale fin dall'alto medioevo. Una simile dimensione radicale e fondante trova ragione nella mutevolezza del quotidiano di tale periodo, nella caoticità degli eventi politici e sociali di ogni giorno.

Proprio per tali ragioni, caratteristica del diritto medievale è che esso ha sempre avuto natura prettamente interpretativa piuttosto che legislativa, come invece noi siamo più abituati ad intenderlo oggi. Il diritto non è infatti ancora inteso, in tal periodo, come legato e condizionato al potere, *instrumentum regni*, come lo sarà a parire dall'epoca moderna¹⁹.

Proprio poiché la società medievale è una società senza Stato, ne deriva

¹⁸ A riguardo cfr. E. CORTESE, *Il rinascimento giuridico medievale* (2°Ed. Riveduta), 1996, Roma, Bulzoni Editore.

¹⁹ Molto interessanti sono le ricostruzioni presentate da alcuni autori della figura del monarca medievale come "grande giustiziere" più modesta rispetto al monarca "legislatore", ricollegata ad una visione e tradizione della figura del *rex* maggiormente di derivazione "barbarica". Cfr. *ex multis* P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, op.cit., pagg. 130 e ss.

l'elevazione del diritto a strumento ordinatore della società, con l'attribuzione di un conseguente ruolo chiave per il soggetto che è esegeta ed interprete dello stesso, che lo dichiara: il giurista²⁰.

Il sistema così delineato sopravvive abbastanza ordinatamente nella società protomedievale, frazionata, isolata e caratterizzata da staticità.

I veri problemi, in effetti, cominciano a sorgere in maniera impellente a partire dall'XI secolo.

La società, dopo l'anno mille comincia infatti a cambiare radicalmente. La cultura, allo sbocciare del nuovo millennio, appariva in grande crescita. Le vecchie arti liberali erano di nuovo in grande espansione nelle città in ripresa²¹.

Anche la figura del giurista, quindi, assume un ruolo ed una funzione diversa, con relativi pregi, oneri e problemi. Nella complessità che iniziava a costruirsi sopra una società statica e primitiva si comincia a far sentire la necessità di un ceto di giuristi altamente periti, al lavoro. Un ceto che quindi acquisisca coscienza di dover edificare un sistema giuridico appropriato ai nuovi tempi, attraverso lo studio della dialettica e della retorica, cara agli oratori.

Ha modo così di riaffermarsi una nuova figura di giurisperito colto, aiutata dal contemporaneo rifiorire degli studi di diritto, avvenuto intorno al medesimo periodo. È in tale fase che si reintroducono progressivamente, dopo secoli, nell'area del diritto, forti elementi di razionalismo e tecnicizzazione.

A partire dal XII secolo, si possono rintracciare perfino esempi tali di assorbimento di cultura letteraria all'interno degli studi giuridici che, in alcune opere giuridiche, si ricorrerà fortemente alla forma dialogica con, anche, l'inserimento di brani poetici²².

Addirittura, per citare un emblematico caso, un'opera fondamentale quale il *Liber cautele et doctrine* di Uberto da Bobbio, sarà così pieno di coloriti riferimenti a Salmi, Ecclesiaste, citazioni profetiche ed evangeliche da generare

20 Cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, op. cit., pagg. 14, 30-31, 50.

21 Secondo una storica divisione che i medievali facevano risalire a Marziano Cappella, autore latino della Cartagine di inizio del V secolo d.C., ma che forse risaliva già ad una tradizione precedente, le arti liberali erano sette. Queste erano divise in due gruppi, il *Trivium*: grammatica, dialettica e retorica (ovvero quelle umanistiche), e il *Quadrivium*: aritmetica, geometria, musica e astrologia (le materie "scientifiche", perché riguardavano obiettivi fondati su numeri e quantità e non il funzionamento del mero intelletto come le prime).

22 Si veda a riguardo E. CORTESE, *Il rinascimento giuridico medievale* (2ª Ed. Riveduta), op.cit., pagg. 35 e ss, dove si tenta anche una spiegazione del fenomeno quale emulazione di alcuni stilemi analoghi d'Oltralpe o delle sottoscrizioni rimate di alcuni antichi notai.

un episodio curioso. Con riguardo ad un particolare riferimento ad un *dictum Salomonis* contenuto nell'opera, il giurista Giovanni D'Andrea, nell'impossibilità di risalire alla fonte da cui Uberto avesse tratto la citazione dovrà affermare che questa fosse contenuta *in libro auctoris*, ovvero a dire, in una copia "esclusiva" nella sola proprietà dell'autore²³!

Non va trascurata anche l'apertura agli istituti di diritto canonico, i quali avevano già avuto il merito di tramandare la sapienza del diritto romano²⁴, utilizzando le arti liberali nell'insegnamento superiore, almeno dalla Rinascenza carolingia del IX secolo²⁵. Non mancano infatti esempi di adesione alla vecchia teoria della *utraque lex*, secondo la quale, nel regolamento dei rapporti umani, doveva esservi una doverosa integrazione tra le norme civili e quelle canoniche²⁶.

Azzone, ad esempio, definiva l'avvocato "*organum et vox domini*"²⁷, perché per una istituzione come la Chiesa era necessario essere rappresentata in giudizio da figure come i procuratori, in contrasto con il principio fino allora vigente della personalità della partecipazione²⁸.

Fa così capolino, partendo dalla figura del semplice giurista, quasi tecnocrate,

23 Quel che è più curioso è che la "irreperibile" citazione confluirà in altre opere, quali quella di Guillaume Durand. Non a caso, infatti, Giovanni D'Andrea eseguirà un simile commento proprio con riferimento alle *Additiones* allo *Speculum iudiciale* di Guillaume Durand.

24 Il diritto canonico, infatti, assieme alle compilazioni giuridiche dei primi barbari stanziatisi all'interno dei confini dell'Impero Romano ebbero un ruolo fondamentale nel tramandare nell'alto medioevo il diritto romano. Entrambe le fonti, infatti, formatesi originariamente nella cornice del tardo diritto romano, non poterono che rimanere influenzate dallo stesso, se non altro per l'avanzato e progredito livello tecnico che lo stesso aveva all'epoca raggiunto e per il fatto che praticamente tutti i soggetti colti della materia si erano allora formati sullo stesso.

25 L'imperatore Lotario nell'825 cominciò già ad organizzare l'afflusso di studenti, distribuendoli tra le sedi vescovili del Regno d'Italia: Pavia, Ivrea, Torino, Cremona, Firenze, Fermo, Verona, Vicenza e Cividale del Friuli. A Pavia, la capitale del Regno, dall'inizio dell'XI secolo si affiancò anche una scuola professionale di diritto longobardo, quale diritto ufficiale del Regno, in certa relazione con il programma di ristrutturazione ottoniana degli apparati giudiziari. Cfr. E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, 2000, Roma, Il Cigno Edizioni, pagg. 231 e ss.

26 Il riferimento è alla nota glossa *de computazione graduum* del giurista del XII secolo Martino Gosia, il cui computo canonico dei gradi di parentela è adoperato per la materia matrimoniale e quello civile per le successioni ereditarie. Cfr. E. CORTESE, *Il rinascimento giuridico medievale* (2ª Ed. Riveduta), op.cit., pag. 37.

27 Azzone, *Summa codicis*, IV, *de altro vel sibi*.

28 Cfr. R. BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna (parte prima)*, op.cit., pagg. 81 e ss sulla figura degli avvocati della Chiesa a partire dall'era carolingia. In virtù del loro ruolo, quasi di funzionario pubblico, già cominciano in questa sede a comparire riferimenti ad obblighi di natura più morale ed etica che strattamente giuridica.

anche la figura dell'avvocato come procuratore e difensore nel processo²⁹.

Ma sarà a partire dall'età comunale che si assisterà ad un'ulteriore specializzazione, riapparendo la netta distinzione tra procuratore, rappresentante in giudizio, consulente di parte, difensore nel dibattimento. Si afferma qui la storica distinzione tra procuratore e avvocato, caratterizzata rispetto al semplice oratore e giurista, nonché la nascita di apposite organizzazioni e ordini³⁰, la frequenza di scuole del diritto ed una forma di abilitazione attraverso selezione per l'esercizio della professione³¹. Tutti elementi a noi oggi ancora molto familiari.

5. Il circuito giuridico extra-bolognese.

Tutto ciò premesso, può sembrare curioso quanto si sta per dire, almeno per chi pensi che la rinascita del diritto sia passata esclusivamente attraverso il circuito universitario, specie quello bolognese: nell'età di mezzo però, il primo serio approccio all'interpretazione normativa ha avuto in realtà natura squisitamente pratica.

Nelle scuole specialistiche imperiali, infatti, dove si studiava il diritto longobardo quale diritto ufficiale del Regno d'Italia, assieme al progressivo lavoro sistematico volto a rendere omogeneo il *Corpus* normativo alla struttura del *Codex* giustiniano, la prima produzione fu di natura squisitamente processuale³². A fermarvisi a riflettere, ciò risulta relativamente sorprendente se si pensa che simili scuole erano nate con il semplice scopo di apportare un miglioramento del sistema giudiziario³³.

29 M. LA TORRE, *Il giudice, l'avvocato e il concetto di diritto*, op.cit., pag. 74.

30 Va in ogni caso rilevato che si tratta di un processo ancora lungo quello che porta alla chiara distinzione e differenziazione dell'avvocato e del procuratore dal novero degli altri giuristi. Per lungo tempo, in molte legislazioni locali, giudici, notai, avvocati e procuratori appartenevano alla medesima corporazione oppure, quando divisi in diverse corporazioni, non necessariamente avvocati e procuratori si trovavano nella medesima. Le ragioni a fondamento trovavano supporto nei più diversi motivi, tra i quali la precarietà del ruolo del magistrato che aveva durata a termine. Cfr. R. BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna (parte prima)*, op.cit., pagg. 21 e ss.

31 M. LA TORRE, *Il giudice, l'avvocato e il concetto di diritto*, op.cit., pag. 74.

32 E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, op.cit., pagg. 233 e ss.

33 Con una ricostruzione molto articolata e, per quanto plausibile, forse un poco fantasiosa, qualche autore tende a immaginare un fronte di città "universitarie" filo imperiali, in cui spiccavano proprio le scuole minori emiliane, con a capo lo *Studium* di Napoli, legate da un unico intreccio politico sensibile ad un particolare modello giuridico. Secondo questa ricostruzione tale "schema" sarebbe riconducibile alla volontà

Nei fatti però, tali istituti si caratterizzarono più che altro per aver dato vita ad una corrente giurisprudenziale che, pur rivolta alla tradizione esegetica del *Corpus iuris civilis*, intersecava in maniera nuova ed originale l'attività teorica con quella del foro.

La manualistica che ne è scaturita ha avuto il pregio di avviare una modalità didattica e tecnica assolutamente nuova per l'epoca, tutta orientata all'empirismo, tale da portare a scolpire assiomi e soluzioni utili tanto per teorici universitari che pratici³⁴. Tale caratteristica è forse stata anche la causa della minore attenzione a tale corrente oggi c.d. "anti-accursiana" e alla relativa produzione trattatistica, in conseguenza della sua vocazione più "funzionariale", nonché rivolta all'azione processuale, e caratterizzata dal fatto di essere meno ambiziosa rispetto alla cultura giuridica bolognese³⁵.

Si avvierà però proprio così una stagione di produzione letteraria molto particolare, che raccoglierà le serie di formule giudiziarie ipotetiche tanto a vantaggio di attori che convenuti in giudizio.

A partire dall'XI secolo, con l'anonimo *Placiti forma glossata*, il genere comincerà a prendere anche una struttura sempre più tipicamente scientifica, non limitandosi ad una mera opera di collezione di formule ma avviando una vera attività di ricerca che, alla citazione di leggi longobarde, accompagnerà illustrazioni con rade glosse di natura teorica. L'influenza dell'attività dotta dei glossatori universitari dell'antico diritto romano aveva evidentemente trovato un (ancora) timido contatto, attraverso il suo metodo, con la parallela attività dei colleghi delle scuole pratiche e delle corti imperiali.

D'altra parte, mentre a Bologna, i seguaci del giurista Bulgaro, propugnavano la stretta fedeltà ai *verba* giustinianeî, spingendo innanzi una cultura tutta legistica, non è un caso che proprio le scuole ed i centri giuridici c.d. "minori", fossero caratterizzate da un atteggiamento più conservatore ed una lettura dei

dell'Imperatore Federico II. Cfr. N. SARTI e S. BORDINI, *L'avvocato medievale tra mestiere e scienza giuridica – Il liber cautele et doctrine di Uberto da Bobbio (...1212 – 1245)*, 2011, Bologna, Il Mulino, pagg. 94-95.

34 N. SARTI e S. BORDINI, *L'avvocato medievale tra mestiere e scienza giuridica – Il liber cautele et doctrine di Uberto da Bobbio (...1212 – 1245)*, op. cit., pag. 95 e pag.101.

In particolare si menziona tra le varie opere il *Liber cautele et doctrine* del giurista Uberto da Bobbio, di cui *infra* si tornerà a parlare.

35 S. BORDINI, *Tra professione legale e prassi didattica: il libro del giurista medievale. Annotazioni introduttive e spunti di riflessione*, in G. P. BRIZZI (a cura di), *Dalla pecie all'e-book. Libri per l'Università: stampa, editoria, circolazione e lettura. Atti del convegno internazionale di studi (Bologna, 21-25 ottobre 2008)*, 2009, Bologna, Clueb, pagg. 77 e ss.

precetti normativi alla luce delle arti antiche e dell'equità³⁶. Si tratta di un metodo che forse risultava più pratico e duttile all'applicazione quotidiana del diritto presso i tribunali, rispetto ad uno più formale e rigido.

Non che anche i giuristi bolognesi non stessero tentando di costruire una filosofia propria, sulla base delle leggi scritte, fondata sulla Giustizia, la quale ha corpo in quelle leggi e viene colta dall'interprete. Manca però una qualunque trascendenza verso canoni esterni dalle strette norme giustiniane. Le stesse, d'altronde sono ritenute espressione di *ius naturale*, che raccoglie principi etici, e *ius gentium*, nonché *civile* che consente un adattamento alla pratica. Non servirebbe altro quindi per un corretto esercizio dell'attività giuridica, perché la corretta applicazione delle norme del diritto romano-giustiniano non lascerebbe margini a problematiche di altra sorta.

Il giurista dunque non dovrebbe far altro che trarre un ordine dalle istituzioni e dai rapporti civili e presentarlo come accettabile agli uomini³⁷. Tanto basta, secondo simile impostazione, per risolvere anche qualunque problematica tra comportamento del giurista e sentire comune.

6. La "proceduralizzazione" del precetto etico: dalla causa ingiusta alle *cautelae* nella elaborazione dottrinale.

Ma la nascita di un sistema che inizi a sollevare più seriamente l'attenzione sui limiti interiori, piuttosto che formali, agli strumenti che l'operatore pratico del diritto possa utilizzare in difesa del suo assistito, non tarda a strutturarsi e parte anzi da un concetto apparentemente ovvio.

Se è vero che la giustizia deve essere principalmente giusta, allora, per il corretto esercizio delle sue funzioni, al giurista e specie all'avvocato che esercita presso il foro sarà in qualche modo inibita la difesa della "causa ingiusta"³⁸.

36 E. CORTESE, *Il rinascimento giuridico medievale* (2ªEd. Riveduta), op.cit., pagg. 37 e ss.

37 *Ibid.*, pagg. 40 e ss.

38 Da notarsi, tra l'altro, che l'espressione "*causa iniusta*" è stata mutuata nel medioevo dal diritto canonico, sostituendo la dizione "*causa improba vel penitus desperata*", propria delle fonti romane. La sostituzione contribuì ad accentuare la potenzialità della regola, attraverso proprio il chiaro e diretto richiamo al concetto di "giustizia".

A riguardo si menziona l'interessantissimo ed approfonditissimo saggio, più volte richiamato nel presente elaborato, R. BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna (parte prima)*, op.cit. Nello stesso ci si

Un simile impegno veniva nello specifico e realmente assunto dal difensore a mezzo di giuramento, da espletarsi generalmente nelle singole cause, secondo il dettame della costituzione giustiniana *rem non novam*, ovvero, all'ammissione della professione o in altri particolari casi secondo imposizioni poste da altri ordinamenti³⁹.

Addirittura Tommaso D'Aquino nella sua *Summa Theologica*, opera teologico-filosofica e non giuridica – dopo aver stabilito l'obbligo degli avvocati di difendere i poveri gratuitamente – prende posizione affermando che è illecito patrocinare una causa ingiusta, perché è sempre illecito per chiunque cooperare con il male con opere, consiglio, aiuto o qualunque altro mezzo⁴⁰.

Il giuramento, d'altronde, aveva ed aveva sempre avuto lo scopo principale di moralizzare la classe forense a certi doveri, *in primis*, l'impegno ad evitare l'abuso del processo. Si trattava di un impegno che comportava tutta una serie di divieti collegati e collaterali che discendevano in maniera esplicita od implicita. L'intraprendere, infatti, cause ingiuste in mala fede comportava necessariamente, per la loro perorazione, allegazione non veritiera di fatti, eventuale produzione di prove false o la violazione indiretta delle regole di diritto.

Ma soprattutto, l'importanza del giuramento è da rinvenire nel fatto che, a partire dalla formula dello stesso, si svilupperanno una serie di elaborazioni dottrinali che porteranno alla declinazione dettagliata di veri obblighi professionali. Forse ciò sarà in parte dovuto al recalcitrare degli avvocati al suo eccessivo formalismo e alle conseguenze negative di un'interpretazione troppo letterale degli obblighi contenuti nello stesso. La scienza giuridica, ad ogni

sofferma in particolare sulle varie sfaccettature ed evoluzioni del concetto di causa "ingiusta". La questione principale ruota attorno alla sufficienza dell'elemento del *fumus boni iuris* per sostenere legittimamente una pretesa oppure all'ulteriore necessità che la stessa sia supportata anche da alcuni requisiti morali.

39 Da molte fonti emerge come la classe forense fosse alquanto recalcitrante a tale giuramento, risultando lo stesso in molti casi, periodi e fori non osservato addirittura. Tant'è che si discuteva seriamente sulla possibilità che per consuetudine questo fosse da considerarsi "abrogato".

In materia di diritto canonico Gregorio X adottò una costituzione rigidissima che sanzionava il mancato giuramento, la c.d. *properandum*. La stessa deve essere stata talmente osteggiata che si pensa sia per questo che non risulti in nessuna raccolta di diritto canonico del XIII e XIV secolo! A riguardo R. BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna (parte prima)*, op.cit., pagg. 47 e ss.

40 *Summa Theologica* II-II, q.71, art.3.

modo, dovette prendere atto dello stato di fatto e muoversi così verso l'affermazione di un complesso di doveri professionali il cui rispetto doveva essere imposto indipendentemente dalla solennità del giuramento, solo per il fatto che si esercitava la professione⁴¹.

Il risultato fu che una simile attività dottrinale condusse, a partire dal giuramento formale degli avvocati, ad una progressiva autonomia delle singole regole deontologiche, che allora venivano appunto definite *cautelae*⁴².

Grazie a quest'opera dei grandi dottori universitari medievali quindi, la figura del giurista risultava in parte "ri-nobilitatasi".

Tuttavia ciò non eliminava totalmente la "divisione" che vedeva da una parte, infatti, il teorico, che il Digesto ed il Codice giustiniano assimilavano al filosofo, pretendendo che fosse disinteressato. Dall'altra parte restava, invece, il pratico, le cui conoscenze continuavano a degradarsi in tecnica professionale da rivolgere al guadagno⁴³.

Dal XII secolo, tuttavia, si avviò quella che diventò una vera e propria svolta nel modo di considerare il giurista nel suo complesso, per quanto gli effetti della stessa non furono subito evidenti.

Si assiste ad un fenomeno che ebbe conseguenze importantissime sull'immagine e la dignità del giurista nelle sue diverse anime di dotto e pratico: la partecipazione crescente del professore dotto alla vita forense.

Già con il giurista Accursio si registra un cambiamento di mentalità epocale, quando proclama che i giuristi sono i veri filosofi, aggiungendo poi che "*licet pecuniam non abiiciamus*"⁴⁴.

Comincia poi a fiorire, come già si è accennato, tutta una trattatistica nata da quei professionisti di area emiliano-padana che, partendo da un retroterra accademico, si erano sempre più spinti verso un progressivo coinvolgimento con la realtà dei tribunali e delle mature istituzioni comunali. In particolare, per questi autori, il tema delle azioni e della processualistica acquisirà importanza

41 R. BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna (parte prima)*, op.cit., pag. 79.

42 *Ibid.*, pag. 97.

43 E. CORTESE, *Il rinascimento giuridico medievale* (2^oEd. Riveduta), op.cit., pagg. 79 e ss.

44 Cfr. Glossa *nisi fallor* in D. 1.1.1.1. Sull'incontro della cattedra con la vita forense a partire dall'attività dell'emissione dei primi *consilia iudicialia* dei professori di diritto ai giudici, si veda tra i tanti E. CORTESE, *Il rinascimento giuridico medievale* (2^oEd. Riveduta), op.cit., pagg. 78 e ss.

centrale⁴⁵.

Queste opere, oltre ad affrontare le azioni e le difese, nella forma di formulari sempre più articolati e annotati, si trovarono sempre più ad abbracciare l'istruzione degli avvocati, i più importanti pratici del diritto, a tutto tondo.

Onde così evitare che l'inadeguatezza proprio della formazione degli operatori del Foro arrechi danni irreparabili alle parti e, conseguentemente, anche possibili sanzioni o ripercussioni agli avvocati stessi, Uberto da Bobbio compone, attraverso il suo *liber cautele et doctrine*, per menzionarne uno, l'*opus* che guidi alle singole fasi del processo⁴⁶. Tale opera segnerà l'inizio di un filone di scienza legale, volta all'analisi e all'approfondimento dei comportamenti degli operatori del Foro, destinato a lunghissima vita (e incerte fortune).

Sarà, ad esempio, proprio a partire da quest'opera che nasceranno due delle fondamentali categorie che disciplinano i rapporti dell'avvocato con "particolari" soggetti terzi. Si fa riferimento ai rapporti da intrattenere con i colleghi e con i giudici⁴⁷.

Quello che emerge è così una inanellata catena di regole di condotta destinate a traghettare gli avvocati e i loro clienti verso approdi sicuri⁴⁸. L'opera, come anticipato, darà spunto a molte compilazioni analoghe, dalle quale emergeranno tutta una serie di principi volti a comporre un vero e proprio sistema che, per i professionisti del foro contemporanei, potrà risultare sorprendentemente attuale.

L'elemento particolare ed interessante della ricostruzione, ad ogni modo, è che

45 Si pensi alle opere di Pillio da Medicina e al *Liber doctrine et cautele* dello stesso Uberto da Bobbio del quale si farà ampio cenno *infra*. Va menzionato poi il coevo trattato di Jacopo Baldovini, dal titolo *Libellus instructionis advocatorum*, che costituiva anch'esso una guida all'avvocato alle singole fasi e atti del processo, pur di minor respiro, non soffermandosi lo stesso molto sulle regole dell'attività professionale. D'altronde va detto che quest'ultimo autore non rientrava nel gruppo dei giuristi delle scuole c.d. minori, all'interno dei quali vi erano Uberto e i suoi successori.

46 N. SARTI e S. BORDINI, *L'avvocato medievale tra mestiere e scienza giuridica - Il liber cautele et doctrine di Uberto da Bobbio (...1212 - 1245)*, op. cit., pagg. 110 e ss. Uberto non sarà l'unico a compilare simili opere, per quanto sia forse il più famoso. Possono menzionarsi, oltre a Pillio da Medicina, anche Guillaume Durand e Giovanni D'Andrea. Sicuramente occorre riconoscere a Uberto il pregio di aver trattato l'argomento in maniera più analitici a profonda, divenendo così una sorta di capostipite del genere.

47 La suddivisione verrà poi ripresa ed ampliata, arrivando alla divisione nota oggi in deontologia forense. Già Giovanni Di Dio, nelle sue *Cavillationes seu Doctrina advocatorum, partium & assessorum*, aggiunge la "categoria" dei rapporti con la parte.

48 N. SARTI e S. BORDINI, *L'avvocato medievale tra mestiere e scienza giuridica - Il liber cautele et doctrine di Uberto da Bobbio (...1212 - 1245)*, op. cit., pag. 136.

di contributi dottrinali nella ricostruzione del quadro in discussione ne confluirono non solo dai giuristi civilisti, come ci verrebbe oggi più naturale immaginare, ma anche dai canonisti, dai studiosi di diritto feudale e di *ius gentium*. Ciò anche a dimostrazione dell'importanza che una simile tematica ricopriva per il giurista pratico nel suo complesso, in virtù del ruolo svolto e della responsabilità conseguente.

Si possono menzionare gli esempi più significativi che, raccolti in un quadro sistematico, rendano l'idea del percorso che da questi pensatori si è diramato e delle conquiste che oggi continuano a fare parte del nostro patrimonio giuridico e culturale.

Guillaume Durand, in una sua opera ammoniva l'avvocato a non essere *loquax, garrulus, sive procax*⁴⁹. Quello che si voleva evitare era il dilungarsi in discorsi eccessivamente dispersivi e cavillosi.

Collegato a tale dovere vi era l'obbligo di non ritardare inutilmente il processo. L'obbligo veniva ancora ricavato dal giuramento professionale nella forma c.d. *de calumnia* nel quale si prometteva di non chiedere rinvii inutili. L'argomento era già molto sentito nei territori italici del medioevo, tant'è che un riferimento allo stesso ricorre in molti documenti, anche di natura normativa⁵⁰.

Connessa a tale regola, poi, vi era anche quella che imponeva all'avvocato di non adoperare espressioni sconvenienti, insulti e contumelie e adoperare moderazione tanto verso il giudice che verso la controparte. Un comportamento diverso, sempre secondo Guillaume Durand, avrebbe infatti certamente comportato la *diminutio famae* dell'avvocato⁵¹.

Sempre Guillaume Durand, nel suo trattato, farà riferimento ai doveri di competenza, diligenza, fedeltà, segretezza, lealtà e correttezza. Il Durand sarà uno dei primi ad affermare esplicitamente che i doveri del professionista del foro discendono direttamente dal suo ruolo e valgono anche in assenza del giuramento, a conferma della sussistenza dell'autonomia dei doveri oggi detti

49 Guillaume Durand, *Speculum iuris*, parte I, *De avvocato*, f. 113rb, n.2.

50 R. BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna (parte prima)*, op.cit., pagg. 152 e ss. Il fenomeno diventerà poi, a partire dall'età moderna, una vera piaga per la sua diffusione, risultando menzionato sempre più di frequente nei testi di settore.

51 Guillaume Durand, *Speculum iuris*, parte I, *De avvocato*, f. 112va, nn. 1-5. Si veda anche, sulla corretta modalità di esposizione dei propri argomenti, Bonaguada D'Arezzo nella sua *Summa introductoria*.

deontologici.

Bonaguida D'Arezzo, invece, approfondisce l'aspetto di non intrattenere rapporti con i testimoni e non produrre fatti o prove false. Ammetteva questo invece, curiosamente, le allegazioni cavillose, purché la pretesa vantata fosse fondata⁵².

Il giurista Wilhelmus de Droveda, a metà del duecento, aggiungeva invece il dovere di non lasciare priva di patrocinio una causa giusta, ricavando un principio che affiancava ed in parte completava il divieto di non difendere le cause ingiuste.

Un'innovazione è presentata dal medesimo anche con riferimento all'abbandono della difesa alla causa scoperta, in seguito, ingiusta. Senza discostarsi dal dovere dettato dalla costituzione *rem non novam*, Wilhelmus suggeriva infatti di indurre il cliente ad una transazione piuttosto che abbandonarlo. Può notarsi in questa elaborazione anche una particolare attenzione al dovere di fedeltà. Appare inoltre chiaro anche un riferimento al dovere di indipendenza dell'avvocato, che non deve lasciarsi intimorire dai potenti⁵³.

Un contributo in ordine all'elaborazione del diritto di fedeltà, in questa miscellanea di contributi, si ha invece dal diritto feudale.

Per esempio, parte da simili studi l'approfondimento in ordine alla soluzione da dare in caso vi fossero stati due clienti del medesimo avvocato che avessero iniziato una disputa. Le ricostruzioni furono alquanto discordanti, portando giuristi come Alberico da Rosciate a negare l'applicazione del principio feudale in base al quale il "vassallo" avrebbe dovuto vagliare la giustizia della "guerra" dei suoi "signori" e altri, come Baldo degli Ubaldi, a sostenere la tesi opposta. Secondo Alberico, infatti, "*aliud est in bello, aliud in iudicio, nam in bello viribus vincitur, in iudicio iuribus*"⁵⁴. Dunque sarebbe il giudice ad avere il compito istituzionale di vagliare i fatti dedotti in causa e decidere di giustizia, non l'avvocato in via, tra l'altro, preliminare.

Contrariamente, Baldo fondava il suo giudizio sull'analisi della seconda parte

52 R. BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna (parte prima)*, op.cit., pag. 107.

53 L'elaborazione viene sviluppata da Wilhelmus de Droveda nella sua *Summa Aurea*.

54 Alberico da Rosciate, Comm. In Cod. 4, 3, 1, *de suffrago* 1. *Si qui desideria*, f. 185va, n.9.

della costituzione *rem non novam*, relativa al giuramento degli avvocati. Secondo questa, se la parte fosse stata assistita da più avvocati ed alcuni di questi avessero rimesso il mandato in corso di causa, a seguito della successiva scoperta dell'ingiustizia della pretesa, la liceità del comportamento del difensore che aveva continuato a difendere ovvero di quello che aveva rinunciato si sarebbe potuta valutare solo a fine causa. Il concetto di assistere soltanto una causa giusta risiedeva quindi nei doveri dell'avvocato e su una sua valutazione di coscienza. La previsione soggettiva preliminare dell'avvocato doveva perciò sempre esserci, perché, prima o poi, la stessa si sarebbe scontrata con la decisione sulla causa stabilita dal giudice⁵⁵.

Più facile risultava l'inquadramento del dovere di segretezza, ritenuto una delle forme di estrinsecazione del dovere di fedeltà. Non stupisce che un forte contributo a riguardo di questo obbligo venne da teologi, in particolare da Tommaso d'Aquino.

Quest'ultimo innovò molto la tradizione, sostenendo che l'avvocato non dovesse denunciare pubblicamente la posizione della parte assistita, nemmeno se e quando l'avesse scoperta illegittima. In tal caso, infatti, avrebbe procurato grande nocimento alla parte e vantaggio all'avversario⁵⁶.

Di conseguenza, avrebbe tradito la fiducia che il suo assistito aveva nutrito in lui confidando ogni fatto, anche "scomodo". L'accostamento palese era con il dovere del confessore a mantenere il segreto appreso in sede di confessione, relativo soprattutto a peccati. Tuttavia vi era un rimando analogico anche giuridico con il rapporto di deposito per cui, come il depositario aveva l'obbligo di curare diligentemente la cosa, così chi riceveva un segreto doveva preservarlo⁵⁷.

La ricostruzione, invece, in ordine al diritto all'onorario dovuto all'avvocato per la sua opera (e relativi limiti) si avrà, curiosamente dai canonisti. È emblematico pensare che l'elaborazione in ordine a questo aspetto ruoti per

55 Su tale contrapposizione cfr. R. BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna (parte prima)*, op.cit., pagg. 127 e ss. Il giurista Guillaume Durand invece, con un'opinione rimasta poi isolata, ammetta la possibilità che l'avvocato possa difendere entrambi sostenendo in giudizio prima le ragioni di uno e poi dell'altro (*Speculum iuris*, parte I, *De avvocato*, f. 110va, n.14). In generale infatti si riteneva che la difesa contemporaneamente di due parti avesse anche profili penalistici inerenti al reato di prevaricazione o addirittura di falso.

⁵⁶ Tommaso D'Aquino, *Summa Theologiae*, IIa IIae, q. 71 art. 3.

⁵⁷ *Ibid.*, IIa IIae, q.70 art.1.

questi pensatori principalmente intorno al concetto di peccato⁵⁸!

Molto importante, appare infine il ruolo dell'avvocato all'interno della legislazione, specie di quella contenuta negli Statuti comunali, in tema di tutela giuridica delle *miserabiles personae*. Diffuso presso molti Comuni era quindi l'istituto del c.d. "Avvocato dei poveri".

L'argomento, d'altronde, aveva sempre destato particolare attenzione fin dal basso medioevo⁵⁹ e addirittura nel tardo antico un concilio di Vescovi riuniti a Cartagine (401 d.C.) a cui partecipò lo stesso Agostino, chiedeva all'Imperatore l'istituzione ufficiale della figura di un *defensor* dei poveri contro la *potentia* dei potenti⁶⁰.

7. Verso la "statalizzazione" e positivizzazione dei principi elaborati dalla giuridica medievale: deontologia e costituzioni.

Per quanto, come visto, siano ricavabili da parte di un attento esegeta i primi "germi" in tal senso, il cammino che porterà all'elaborazione e allo sviluppo compiuto dei principi che regolano l'azione dell'avvocatura sarà ancora lungo dopo il medioevo. Si tratta di un percorso che passa dagli autori rinascimentali, alla seconda scolastica, fino a dopo l'Illuminismo⁶¹.

58 Della questione se ne occuperanno addirittura Agostino e Tommaso D'Aquino. Enrico da Susa fornirà un inquadramento della questione, ritenendo che l'avvocato avrebbe commesso peccato se avesse accettato un salario minimo per scalzare la concorrenza ovvero troppo eccessivo. Appare anche un alquanto attuale divieto al patto di quota lite. A Riguardo si veda R. BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna (parte prima)*, op.cit., pagg. 115 e ss.

59 Molto acceso era il dibattito, fin da tale periodo, sul Foro competente a decidere sulle cause in cui fossero coinvolte le *miserabiles personae*. Si arriverà addirittura ad un intreccio complessi di azioni tra giudice ecclesiastico e giudice "laico". Ad alimentare l'equivoco vi era anche un passo del Codice giustiniano (Cod. 3.14un) dove si rinviava ad una legge dell'Imperatore Costantino in cui sarebbe stabilito che gli Imperatori non potessero rifiutare di rendere giustizia alle *miserabiles personae*. Da ciò molti interpreti avrebbero ammesso la ricasazione del giudice ordinario, se fondata. A riguardo cfr. C. NATALINI, *Per la storia del foro privilegiato dei deboli nell'esperienza giuridica altomedioevale (dal tardo antico a Carlo Magno)*, 2008, Bologna, Monduzzi Editore, pagg.1 e ss.

60 Una simile decisione, in realtà, aveva già precedenti autorevoli nella stessa legislazione imperiale. Gli imperatori Valentiniano e Valente nel 368 e nel 370 d.C. Avevano infatti già adottato specifiche misure di legge a protezione della *plebes*. Proprio con queste emerge già la figura qualificata del *patronus* avente il precipuo compito di difendere i deboli dalle *iniuriae potentium*. È probabile quindi che il canone conciliare del 401 d.C. sia stato adottato nell'intenzione di attrarre *de facto* l'istituto imperiale sotto il controllo episcopale, in attuazione della responsabilità pastorale verso i poveri. A riguardo cfr. C. NATALINI, *Per la storia del foro privilegiato dei deboli nell'esperienza giuridica altomedioevale (dal tardo antico a Carlo Magno)*, op.cit., pagg.44 e ss.

61 Per un esaustivo *excursus* a riguardo si veda M. LA TORRE, *Il giudice, l'avvocato e il concetto di diritto*, op.cit., pagg. 96 e ss.

Vediamo, in ogni caso, chiaramente che si tratta di un percorso che tocca e porta ad intrecciare morale, etica, religione e diritto processuale, con risultati assolutamente interessanti ed originali. D'altronde, proprio una parte della dottrina medievale era partita dal concetto di "coscienza", che rinvia a valori meta-giuridici, per cui vi era il dilemma della causa che, per quanto ammissibile dal punto di vista giuridico, fosse immorale, arrivando poi, progressivamente, a restringere il giudizio verso una più sommaria valutazione di fondatezza giuridica della pretesa e sussistenza di validi elementi probatori⁶². Addirittura, si arrivò a teorizzare una differenza tra *coscientia legis* e *coscientia hominis*, affermando il primato della prima sulla seconda ai fini della valutazione dell'ingiustizia della causa⁶³. Nel caso dunque in cui l'avvocato si fosse trovato ad assistere una pretesa avente il requisito del *fumus boni iuris* ma moralmente obiettabile, lo stesso avrebbe potuto comunque difenderla serenamente.

Siamo ancora agli albori, perché non è chiara la natura di simili precetti. Eppure questo percorso ha quindi avuto una sua continuità. La questione chiave ha, per esempio, continuato sostanzialmente a ruotare intorno al concetto della "causa ingiusta", nelle accezioni a mano a mano teorizzate e ricavate attraverso la casistica.

Già nel corso del XIII secolo molte disposizioni locali avevano già iniziato a disciplinare in testi normativi specifici profili deontologici inerenti alla professione forense, partendo generalmente da formulazioni di apposite forme di giuramento aggiuntive e integrative del *de calumnia*⁶⁴.

A partire dal XVIII nascerà poi un'apposita "categoria", quella che oggi

62 Cfr. R. BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna (parte prima)*, op.cit., pag. 227.

63 Matteo D'Afflitto, *In utriusque Siciliae, Neapolisque Sanctiones, et Constitutiones novissima Praelectio*, rub. LXXXI, *De praestatione sacramenti ad advocatis*, f. 208ra, n.10.

64 Il riferimento è in particolare al *Liber Augustalis* di Federico II per il Regno di Sicilia, l'*ordonnance* di Filippo III per il Regno di Francia, la *Ley de las siete partidas* di Alfonso X per il Regno di Castiglia e le numerose legislazioni statutarie dei Comuni italiani. La *ratio* comune rimane in generale sempre quella di responsabilizzare il ceto forense con la previsione di una relativa regola professionale.

Interessante, invece, il paragone con la normativa interna delle corporazioni di giuristi, procuratori e avvocati, dove la *ratio* prevalente delle disposizioni dettate è orientata maggiormente a tutelare il lustro della categoria piuttosto che la corretta amministrazione della giustizia.

A riguardo cfr. R. BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna (parte prima)*, op.cit., pagg. 157 e ss.

chiamiamo deontologia⁶⁵, figlia dell'etica, per cercare di ricostruire e organizzare sotto forma di sistema quei comportamenti e canoni che costituiscono l'unico strumento da tenere perché si possa raggiungere il fine ultimo e giusto prefissato.

Inizia qui l'ultima fase del percorso che condurrà all'uscita dall'ambito esclusivamente eticizzante della norma sulle modalità "giusta" di esercizio dell'attività professionale. La difficoltà, d'altronde, a ricondurre fuori dall'etica, dalla morale, dalla filosofia e dalla religione una simile categoria è collegata principalmente ad una concezione medievale e cristiana dei diritti che oggi definiremmo "dell'uomo", ancora legati più alla metafisica che al diritto, in quanto radicati all'ordine naturale prefissato dal Creatore⁶⁶.

La piena pretesa di correttezza nell'avvocato, come si è visto, si scontra d'altronde sempre con l'inevitabile parzialità della tesi sostenuta. Tutto, quindi, fa leva, in un simile sistema, sul concetto di volontà e sulla forza della stessa in ciascuno.

All'interno di un ordinamento statale di stampo prettamente laico invece, dove la giustizia assume il valore di diritto costituzionale e con essa anche alcuni principi ad essa collegati quali il diritto ad un giusto processo e il diritto di difesa, la debolezza della volontà si deve correggere con la istituzioni e, in ultima istanza, con la coazione, eseguita attraverso procedure di accertamento del rispetto di regole di condotta positivizzate⁶⁷.

Saranno così le carte costituzionali dell'epoca tardo-moderna e contemporanea che inizieranno ad esprimere pretese di universalità nei confronti di tutti i consociati di una serie di principi, tramutandoli in diritti⁶⁸. Questo si poneva in rottura anche con le prime "positivizzazioni" medievali di simili principi, le quali sono state sempre da considerarsi più nell'ambito di privilegi iscritti all'interno dell'assetto feudale piuttosto che affermazione veri diritti.

Anzi si può giungere a sostenere anche qualcosa di più. Lo stesso diritto di difesa, assieme ai diritti collegati, è il vero filo conduttore e caratteristica

65 In realtà il lemma "deontologia" appare per la prima volta nell'opera di Jeremy Bentham *"Deontology or sciences of morality"*, pubblicata la prima volta nel 1834.

66 P. RIDOLA, *Diritti Fondamentali - un'introduzione*, 2006, Torino, Giappichelli Editore, pag. 29.

67 M. LA TORRE, *Il giudice, l'avvocato e il concetto di diritto*, op.cit., pag. 149.

68 P. RIDOLA, *Diritti Fondamentali - un'introduzione*, op.cit., pag. 39.

principale dell'intera esperienza del liberismo giuridico, confluito nella costituzionalizzazione dei diritti, i quali vengono recepiti ed affermati originariamente come sfere di libertà che l'ordinamento era obbligato a tutelare da ogni aggressione esterna⁶⁹.

Si tratta di un percorso che ricalca e segue una più generale tendenza di costituzionalizzazione dei diritti.

Questo percorso di piena positivizzazione, almeno nell'ordinamento italiano, è ormai d'altronde consacrata dall'orientamento secondo il quale anche le norme deontologiche siano da considerare "*norme giuridiche vincolanti nell'ambito dell'ordinamento di categoria*"⁷⁰.

Ciò non chiuderà comunque le discussioni in tema di rapporto di diritto e morale in relazione a questi aspetti, che tutt'ora risulta in qualche modo aperto.

Il discorso si riconnette in particolare ad una tematica ampia, che tocca le fondamenta del moderno Stato costituzionale, il quale, distinguendo costituzione e legislazione, strutturando la prima in termini di principi e diritti fondamentali, introduce esplicitamente nell'ordinamento forti elementi morali ai quali risulta subordinato il diritto positivo⁷¹.

Uno dei problemi fondamentali con riferimento alle norme deontologiche si pone in relazione così all'applicazione, nel caso concreto, di principi generali di comportamento professionale. Necessariamente, con riferimento a fattispecie concrete nuove, l'interpretazione di principi generali che il professionista è tenuto a rispettare è così influenzato da criteri etici, morali e, in generale, metagiuridici.

E dunque, l'organismo statale, nella sua accezione data dallo Stato Sociale, puntando sull'effettività dei diritti, si fa nuovo motore di questa eticità e utilizza le sue risorse per rendere attuali questi principi.

Così l'antichissimo principio di obbligo alla difesa e all'assistenza legale del povero e bisognoso viene positivizzato nel gratuito patrocinio, all'interno della

69 L'elaborazione di questo concetto ha radici che possono essere rintracciate fino a Machiavelli, Bodin e Hobbes. A riguardo, cfr. P. RIDOLA, *Diritti Fondamentali - un'introduzione*, op.cit., pagg. 82 e ss.

70 Cfr. Cass., sez.un., 6 giugno 2002, n°8225.

71 M. LA TORRE, *Il giudice, l'avvocato e il concetto di diritto*, op.cit., pag. 203.

più ampia struttura dell'assistenza sociale⁷² e via dicendo con riferimento ad ogni principio deontologico.

D'altra parte continua pure la parallela tradizione secondo la quale molte norme di tipo deontologico siano positivizzate direttamente all'interno del diritto processuale. Gli esempi sarebbero tanti: basta fare l'esempio dell'inosservanza da parte del difensore del dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, che il giudice ha il potere di segnalare alle competenti autorità perché assumano i dovuti provvedimenti (art. 88, comma 2, c.p.c.).

La deontologia dunque diviene anch'essa strumento di rafforzamento di alcune regole e principi fondamentali dello Stato moderno⁷³.

8. Conclusioni.

Alcuni autori hanno sostenuto che il filo rosso che percorre la storia dell'avvocatura è quella ragione di giustizia, sostanza del processo, sempre e ancora carattere genetico ed essenza della professione⁷⁴.

Si è visto l'importanza innegabile proprio del concetto di giustizia nell'elaborazione storica dei limiti all'esercizio dell'attività del giurista e, specie, del professionista del foro. Un percorso che è arrivato dal medioevo ai giorni nostri con piena soluzione di continuità.

Oggi si fa riferimento, in certi ambiti, parlando dell'attività processuale posta in essere dall'avvocato, al "*processo di ritualizzazione della verità*" come quell'attività di ricostruzione dei fatti processuali attraverso la corretta conduzione del processo⁷⁵. Poiché la decisione risulterà essere il risultato del procedimento "*sarebbe giusta la decisione che deriva da un 'processo giusto'*", giungendo ad una concezione di giustizia procedurale piuttosto che sostanziale⁷⁶. Secondo questa lettura, perciò, la pretesa risultante al fine vittoriosa nel processo sarebbe "universalmente giusta" sotto ogni profilo, purché emersa da un procedimento in cui non vi siano vizi e ogni parte sia

72 *Ibid.*, pagg. 206 e ss.

73 Cfr. sull'argomento R. ALOISIO, *Etica professionale*, in *La Previdenza Forense*, 3/2012 settembre - dicembre, Roma, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pagg. 252 e ss.

74 F. BERTI ARNOALDI, *Avvocatura e processo*, in *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, a cura di G. ALPA e R. DANOVÌ, 2003, Bologna, Il Mulino, pag. 139.

75 E. RESTA, *La verità e il processo*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), *Processo e verità*, 2005, Pisa, Plus - Università di Pisa, pag.45.

76 M. TARUFFO, *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*, 2002, Bologna, Il Mulino, pag. 220.

stata messa in condizione di presentare le sue difese. Pare così di potersi anche semplificare, secondo una lettura portata all'estremo, ogni giudizio di natura morale ed etica sulla pretesa e posizione della parte.

È evidente, ad ogni modo, che si tratta di un percorso di pensiero sviluppatosi grazie all'opera di giuristi e anche di teologi del Medioevo, partendo da un giuramento che aveva ancora più indietro le sue radici, ovvero nel tardo diritto romano.

Proprio la procedura, l'applicazione pratica quindi del diritto aveva mosso una simile discussione sui principi che devono orientare il professionista del foro e sulla loro natura. Una discussione sfociata in una serie di riflessioni poste in essere da quei giuristi dotti che iniziavano, per diversi motivi, ad uscire dalle università e ad approcciare il Foro, senza vergognarsi di ciò.

Non a caso, invece, questo discorso era invece molto meno sentito dai soggetti, prettamente accademici, che prestavano attenzione solo al diritto sostanziale, al diritto come categoria prettamente astratta e concettuale.

Il giuramento, in seguito, assieme all'elaborazione dei principi deontologici sviluppati attorno ad esso, continuerà ad esistere e svilupparsi nei secoli successivi, spinto dai più diversi scopi.

In età moderna il suo scopo diviene addirittura quello di controllo dei Sovrani sulla classe forense, in un percorso che ha portato però, di fatto, ad un assorbimento all'interno dello Stato di molti principi elaborati intorno alla professione ed al suo ruolo.

Lo Stato costituzionale e contemporaneo ha fornito invece una nuova possibilità al giurista e, specie, all'avvocato per lavare quel peccato originale che la questione etica e morale della sua funzione e del suo ruolo era da molti discussa.

Si è visto infatti che nel processo di affermazione del principio di effettività dei diritti lo Stato ha impiegato le sue risorse perché questo scopo fosse raggiunto. Nel farlo, ha dato alla figura dell'avvocato la possibilità di vedersi riconosciuta una funzione costituzionale ed una alta dignità⁷⁷. Questo, infatti, diviene il cardine per il certo realizzarsi e la certa applicazione di tutti questi diritti

77 M. LA TORRE, *Il giudice, l'avvocato e il concetto di diritto*, op.cit., pag. 210.

riconosciuti oggi⁷⁸.

Proprio per garantire così con certezza questa funzione, senza che vi sia alcun dubbio su alcuna macchia che possa segnare la dignità del soggetto preposto al sistema, oggi si è dovuto riprendere quel discorso di tale antica derivazione in ordine ai principi cui l'avvocato era tenuto nell'esercizio della sua professione. Le norme deontologiche esistono con una forza e natura che gli permette di essere imposte dall'ordinamento attraverso la minaccia di sanzioni al professionista inadempiente. Sono di fatto precetti giuridici pieni.

Tocca perciò tener in massimo conto e considerare il percorso che ha condotto a tali esiti, perché il ruolo del giurista e specie dell'avvocato possa provare a superare nel modo più corretto possibile le sfide e le numerose difficoltà che la società ogni giorno pone.

78 L'art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana recita infatti: *"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari"*.

BIBLIOGRAFIA

- R. ALOISIO, *Etica professionale*, in *La Previdenza Forense*, 3/2012 settembre – dicembre, Roma, Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pagg. 252 e ss.;
- G. ALPA, *Etica e Responsabilità: Principi fondamentali e società civile in Italia* (Relazione a convegno – Roma, 8 giugno 2010), in www.consiglionazionaleforense.it;
- F. BERTI ARNOALDI, *Avvocatura e processo*, in *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, a cura di G.ALPA e R. DANOVI, 2003, Bologna, Il Mulino , pagg. 135-146;
- R. BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difende cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna (parte prima)*, 2012, Milano, Giuffrè Editore;
- S. BORDINI, *Tra professione legale e prassi didattica: il libro del giurista medievale. Annotazioni introduttive e spunti di riflessione*, in G. P. BRIZZI (a cura di), *Dalla pecie all'e-book. Libri per l'Università: stampa, editoria, circolazione e lettura. Atti del convegno internazionale di studi (Bologna, 21-25 ottobre 2008)*, 2009, Bologna, Clueb;
- P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, III ed., 1954, Firenze, Le Monnier;
- E. CORTESE, *Il rinascimento giuridico medievale (2°Ed. Riveduta)*, 1996, Roma, Bulzoni Editore;
- E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, 2000, Roma, Il Cigno Edizioni;
- P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, 2006, Roma-Bari, Laterza;
- M. LA TORRE, *Il giudice, l'avvocato e il concetto di diritto*, 2002, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino Editore;
- T. MORO, *l'Utopia, o la migliore forma di repubblica*, trad. T. Fiore, 1993, Roma-Bari, Laterza Editore;
- C. NATALINI, *Per la storia del foro privilegiato dei deboli nell'esperienza giuridica altomedioevale (dal tardo antico a Carlo Magno)*, 2008,

Bologna, Monduzzi Editore;

- S. PELLEGRINI, *Per un'Etica del giurista*, in www2.cirsfid.unibo.it;
- E. RESTA, *La verità e il processo*, in A.MARIANI MARINI (a cura di), *Processo e verità*, 2005, Pisa, Plus – Università di Pisa;
- P. RIDOLA, *Diritti Fondamentali – un'introduzione*, 2006, Torino, Giappichelli Editore;
- N. SARTI e S. BORDINI, *L'avvocato medievale tra mestiere e scienza giuridica – Il liber cautele et doctrine di Uberto da Bobbio (...1212 – 1245)*, 2011, Bologna, Il Mulino;
- M. TARUFFO, *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*, 2002, Bologna, Il Mulino.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
